

uopo modificazioni, di cui la legge evidentemente non era suscettiva.

Tuttavia la Commissione incaricò il suo relatore di associarsi al voto che qui venisse in proprio nome ad emettere l'onorevole Michelini, acciò il Governo, il quale con un progetto di legge, stato presentato e non discusso nella precedente Legislatura, mostrò di sentire il bisogno di urgenti e provvide riforme nella legislazione che regola le società di commercio, volesse al più presto farne oggetto di nuovi e più accurati studi, dirigendoli pure alla riforma dell'intero Codice commerciale. Ma nel concetto della Commissione, dal sistema delle società anonime l'autorizzazione governativa non potrebbe essere eliminata senza pericolo.

Sanno meglio di me gli onorevoli colleghi che la tendenza odierna delle opinioni in questa materia deplora piuttosto il difetto di tutela e la insufficienza delle garanzie della buona fede dei legittimi interessi dei soci e dei terzi, anzichè una sorveglianza eccessiva; e con le sue parole medesime l'onorevole Michelini finisce per convenirne.

Adunque non si potrebbe concedere che le società anonime, nelle quali non è responsabilità diretta ed individuale di veruno dei soci, e che sono personalità veramente artificiali create dalla legge, avessero giuridica esistenza indipendentemente dal preventivo esame de' loro statuti e dalla loro approvazione da parte del Governo, onde impedire disordini che potrebbero divenir sorgente di fraudi e cagione di discredito del commercio nazionale.

Io credo poi che l'esempio citato dall'onorevole Michelini, per ben due volte, di una delle società commerciali, tra le non poche infelici che pur troppo in questi ultimi anni trasero breve ed inonorata vita presso di noi, riesca meno opportuno, perciocchè quella società dovè attribuire precisamente la cagione de' suoi cattivi successi all'aver cominciato ad operare con statuti che da se stessa si diede, e non esaminati, nè approvati dal Governo, attesa la sua originaria forma di società in accomandita; se non m'inganno, quella società non fu costituita da principio come società anonima, cosicchè il Governo può a ragione declinare ogni morale responsabilità del risultamento di atti che non fu in suo potere di prevenire con accorta antiveggenza.

Passando a dir poche parole sull'importanza e lo scopo di questa legge, non tacerò che la medesima, se in alcuni altri paesi ha potuto essere riguardata di semplice utilità per far cessare uno stato d'incertezza e di fluttuazione in cui era caduta la giurisprudenza (e tale fu la genesi delle due somiglianti leggi adottate nella Francia e nel Belgio), presso di noi ha un carattere di vera necessità, quando vogliasi lasciar libera l'espansione cosmopolitica del commercio. Ed invero presso di noi una legge speciale del 30 giugno 1853 troncò la controversia che agitavasi in proposito in Francia e nel Belgio; e la troncò nel senso di ricsare risolutamente la ricognizione della civile personalità a tutte le società anonime straniere, del pari che a quelle in accomandita per azioni al portatore, assoggettandole all'obbligo di domandare di nuovo l'autorizzazione speciale del nostro Governo.

Egli è quindi evidente che tali società, benchè costituite sotto una legislazione, e mercè l'approvazione di Governi, i quali faccian presumere che non sia mancata una scrupolosa ed attenta disamina de' patti fondamentali delle stesse società, nel nostro Stato si troverebbero certamente destituite di capacità, e ridotte all'impotenza di presentarsi in giudizio e di ottenere la protezione delle leggi, se non le dispensasse dal bisogno di un'autorizzazione da concedersi singolarmente a ciascuna di esse la concessione di un'autorizzazione collet-

tiva reciprocamente accordata dai due Governi. Questo è precisamente lo scopo della legge attuale.

D'altronde, siccome il Governo francese ha preso una benevola iniziativa, e già con suo decreto ha dichiarato che tutte le società anonime ed in accomandita per azioni al portatore costituite nel nostro Stato, allorchè abbiano ottenuta l'autorizzazione del proprio Governo, potranno liberamente esercitare i loro diritti civili in Francia, ed ivi stare in giudizio, la legge presente nel suo primo articolo non è dal canto nostro che l'adempimento di un puro dovere di giustizia e di reciprocità verso una nazione amica, alla quale dobbiamo gratitudine.

Quanto al secondo articolo, esso non ha sollevato altro dubbio nel seno della Commissione, se non intorno alla convenienza d'imporre al Governo un vincolo, che cioè non possa estendersi ad altri Stati il beneficio del disposto dell'articolo precedente, salvo che sotto la condizione di reciprocità.

Nella relazione sono esposte le ragioni per le quali la Commissione ha creduto che, dal punto di vista della convenienza, ed anche delle utilità economiche e politiche del nostro Stato, quella confidenza che la legislatura in Francia aveva dimostrato di avere nel proprio Governo, fosse da noi negata al Governo nostro. Io non le ripeterò, per non intrattenere senza necessità la Camera. La Commissione perciò propone senz'altro alla vostra approvazione questo schema di legge.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura dell'articolo 1 :

« Le società anonime e le altre società commerciali, industriali e finanziarie, che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo e che l'avranno ottenuta, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso. »

Il deputato Mosca ha facoltà di parlare.

**MOSCA.** Ho chiesto di parlare per aver qualche spiegazione sulla redazione dell'articolo proposto dalla Commissione e dal Governo.

Quest'articolo si chiude colle parole *uniformandosi alle leggi dello Stato*; ond'è che esso è precisamente desunto dalla legge belgica del 14 marzo, la quale contiene pure questa disposizione.

Ora deve essere noto che queste parole hanno dato luogo, tanto nella Camera dei rappresentanti, quanto nel Senato del Belgio, ad una vivissima discussione sul significato di cui possono essere suscettibili. Infatti, dopo replicate interpellanze fatte nella Camera dei deputati, il Ministero aveva dichiarato che sotto quest'espressione di *uniformarsi alle leggi dello Stato* si doveva intendere puramente che gli atti operati nello Stato dalle società estere dovessero essere regolati secondo le leggi dello Stato stesso.

Il signor Anethan, che fu relatore della legge nel Senato, non durò fatica a confutare queste osservazioni, perchè fece notare che in questo caso le spiegazioni date dal ministro, e quindi l'opportunità di questa clausola della legge si risolveva in una oziosità, poichè era la conferma di un principio generalmente noto, il *locus regit actum*.

Non si doveva nemmeno ritenere che l'uniformarsi alla legge dello Stato si dovesse considerare come un'appendice della forma di stare in giudizio, poichè va da sè e non v'è bisogno d'espresa sanzione per istabilire che chiunque vuole stare in giudizio, in qualsiasi Stato, deve starvi appunto colle forme della procedura di questo Stato.